Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 18 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **MARIO BERNASCONI & C. SRL IN LIQUIDAZIONE,** al fine dell'accesso al trattamento di **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.**

Sono presenti:
- per la SOCIETÀ, Rina Furegato, con delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Flora Carlini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Paolo Proietti ;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI PIEMONTE e LOMBARDIA, benché formalmente convocate, risultano assenti.
Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte delle REGIONI LOMBARDIA e PIEMONTE delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga – non si procederà alla richiesta alle citate Regioni dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto con verbale di accordo sottoscritto presso questa sede ministeriale in data 02.03.11 e successivamente integrato in data 17.05.11 ha concordato con le OO.SS. interessate l'accesso al trattamento di Cigs per crisi aziendale, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.03.11 e sino al 29.02.12. Il citato trattamento è stato successivamente autorizzato con D.M. n. 61168 del 09.08.11 per il periodo 01.03.11-07.06.11, a fronte dell'intervenuta ammissione della Società in data 08.06.11 alla procedura di concordato preventivo;
- su richiesta del Commissario giudiziale, in data 02.08.11 è stato sottoscritto verbale di accordo ministeriale per l'accesso al trattamento di Cigs ex art. 3, 1 co. legge 223/91, per il periodo

decorrente dall'08.06.11 e sino al 07.06.12. Tale trattamento è stato successivamente autorizzato con D.M. 62667 dell'11.11.11 sino al 31.12.11, in attesa dell'ulteriore decretazione per il periodo residuo 01.01.12-07.06.12;

- successivamente in data 15.02.12 il Tribunale di Varese con sentenza ha revocato il concordato preventivo, riportando la Società in stato di liquidazione; a fronte di tale provvedimento giudiziale, con nota del 25.06.12 (prot. 22491) la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato alla Società l'intento di procedere all'annullamento del citato decreto direttoriale dell'11.11.11 e di autorizzare il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi anche per il periodo 08.06.11-29.02.12, come richiesto dall'Azienda prima dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- con nota trasmessa in data 03.04.12 la Società ha inoltrato istanza al fine della sottoscrizione dell'accordo governativo di cui in epigrafe e - a seguito della trasmissione della nota del 25.06.12 di cui al punto che precede - con comunicazione del 10.07.12 (prot. 15245) questo Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro le Parti si sono confrontate in ordine alla situazione occupazionale dell'Azienda e le OO.SS. hanno concordato sulla necessità di ricorrere al trattamento di Cig in deroga, nelle more della definizione della situazione aziendale, tenuto conto che la Società ha presentato nuova richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, in ordine alla quale si terrà udienza il prossimo 20 luglio presso il Tribunale competente.

VISTO

l'art. 1, comma 5, Legge 223/91, ai sensi del quale la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Società presenterà - al competente Ufficio della Direzione generale delle Politiche attive e passive del lavoro - istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** - ai sensi della normativa suindicata – per un periodo di 6 mesi, a decorrere dal 01.03.2012 e sino al 31.08.12, con riguardo ad un numero massimo di **60 lavoratori** - pari all'intero organico in forza alla Società a far data dal 01.03.12- di cui n. 37 presso la Regione Lombardia (di cui n. 2

part-time al 71.05 %, n. 2 al 75%, n. 2 al 78,94% e n. 2 all'80%) e n. 23 presso la Regione Piemonte (di cui n. 1 part-time al 51.31%).

2. Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento di **Cig a zero ore senza rotazione**, a fronte della inattività aziendale.
3. La Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'INPS.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. La Società si impegna a comunicare alle OO.SS. i futuri sviluppi relativi alla richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

MARIO BERNASCONI & C. IN LIQUIDAZIONE

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

ITALIA LAVORO S.p.A.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI